



INDENNITÀ DI FUNZIONI SUPERIORI DI DIREZIONE E DI REGGENZA DOCENTI E ATA NELLA SCUOLA

Una scheda di lettura delle norme contrattuali e legislative

Il docente che sostituisce il Dirigente Scolastico

Indennità di funzione superiore. Viene percepita dal Preside Incaricato o dal Docente che sostituisce il Dirigente Scolastico per più di 15 giorni nella misura (pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento del Dirigente e del Docente) stabilita dall'art. 69 del CCNL Scuola del 4/8/2005, confermata dall'articolo 146 del CCNL 29/11/2007.

I finanziamenti devono essere richiesti all'USR o al MIUR tramite la funzione rilevazione oneri sul sistema informativo dell'istruzione (Sidi) nella voce spese per sostituzione di personale.

Indennità di direzione. Viene percepita dal Preside Incaricato o Vicario che sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento come previsto dall'art 21 comma 1 e 2 del CCNL 26/5/1999 e l'art. 33 del CCNI 31/8/1999, come confermato dall'art 142 del CCNL del 24/7/2003 e dall'articolo 146 del CCNL 29/11/2007. Vedi anche Nota ARAN come riportata da una Nota del Ministero Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio V - prot. N. 1558 del 21 ottobre 2003:

"L'art. 21 del CCNL 26 maggio 1999 e l'art. 33 del CCNI del 31 agosto 1999 non sono stati richiamati nell'anzidetto art. 142 del CCNL 24 luglio 2003, in quanto, ciò, a comune parere delle parti contraenti, sarebbe stato ridondante. Infatti sia l'art. 21 del CCNL 26 maggio 1999 che l'art. 33 del CCNI del 31 agosto 1999 disciplinano solo le modalità di pagamento di coloro che esercitano l'incarico di presidenza. La vigenza di questi due articoli, quindi, è salvaguardata, oltre che dall'intima dipendenza logica e d operativa con l'art. 69 del CCNL 4 agosto 1995, dal principio generale che un trattamento economico/contrattuale non ammette "vacatio legis" e può essere sostituito solo da una successiva rivisitazione legislativa o contrattuale che non è sinora avvenuta."

Nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza l'indennità di direzione spetta per il 50% anche al vicario della stessa scuola affidata in reggenza (art 21 comma 2 del CCNL 26/5/2003 e art. 33 comma 4 del CCNI del 31/8/1999).

Inoltre, fermo restando quanto detto in precedenza, in caso di assenza del reggente il Vicario della scuola affidata in reggenza percepisce l'intera indennità di direzione detratta la quota RPD (percepita in quanto Docente) come stabilito dall'art. 33 del citato CCNI e confermato dai richiamati artt.142 e 146 dei CCNL rispettivamente del 2003 e del 2007.

I finanziamenti devono essere richiesti al MIUR tramite monitoraggio nella voce spese di personale (aggregato AO3).

Indennità di reggenza. Viene percepita dal Docente vicario della scuola affidata a reggenza ad un Dirigente Scolastico titolare, nella misura stabilita dall'art. 69 del CCNL Scuola del 4/8/2005, confermata dall'articolo 142 del CCNL 24/7/2003 e ulteriormente confermata dall'articolo 146 del CCNL 29/11/2007 (metà del differenziale dei livelli iniziali di inquadramento del Dirigente e del Docente).

I fondi devono essere richiesti, tramite monitoraggio, dalla scuola al MIUR nella voce supplenze (vedi Circ. Miur n.724 del 2-12-2003)

Infine, nel caso del docente vicario interno che sostituisce il dirigente assente per tutto l'anno (es. malattia) l'indennità di funzioni superiori viene imputata alle spese di supplenze personale docente. Tuttavia questa imputazione secondo noi è impropria dal momento che non si tratta di una sostituzione per brevi periodi ma di un incarico su un posto libero in organico di diritto/fatto. Di conseguenza in analogia con quanto avviene per le supplenze di durata annuale tale andrebbe spostata a carico della ex DPT come nel caso del preside incaricato.

Questo spostamento è da ottenere e si inserisce nel quadro più generale delle [rivendicazioni](#) portate avanti dalla FLC per liberare i bilanci delle scuole dalle spese non programmabili.

L'assistente che sostituisce il Direttore

Indennità di funzione superiore. Viene percepita dall'assistente che sostituisce il Direttore per più di 15 giorni nella misura (pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento del Direttore e dell'assistente) stabilita dall'art. 69 del CCNL Scuola del 4/8/2005, confermata dall'articolo 146 del CCNL 29/11/2007.

I fondi devono essere richiesti, tramite la funzione rilevazione oneri su Sidi nella voce spese per sostituzione di personale (vedi Circ.Miur n.724 del 2-12-2003).

Indennità di direzione parte fissa e variabile. Viene percepita dall'assistente amministrativo che sostituisce il Dsga.

Queste le imputazioni.

1) Parte fissa (vedi tab. 9 Ccnl): l'indennità di direzione al sostituto viene liquidata per ogni giorno di sostituzione, detratto il Compenso individuale accessorio in godimento nel profilo di assistente amministrativo; il compenso è a carico dei fondi della scuola per le supplenze (ma non del FIS). Per la corretta imputazione della spesa, infatti, va considerato che nel caso del titolare tale compenso è liquidato attraverso lo stipendio mensile con fondi che non provengono dalla contrattazione integrativa ma dal Ccnl. Di conseguenza tale compenso mantiene la sua caratteristica di spesa "fissa" a carico del bilancio anche quando si tratta del sostituto.

2) Parte variabile (vedi tab. 9, compensi lordo dipendente), contrariamente a quanto avveniva in passato, adesso è carico del fondo istituzione scolastica (Fis) come stabilito dall'art. 56 del Ccnl 2006. Tuttavia questo non ha comportato la riduzione dei fondi dal momento che i relativi finanziamenti vengono distribuiti alle scuole tramite i nuovi parametri del Fis. In pratica, prima si procedeva in sede di rinnovo contrattuale ad accantonare i fondi necessari per pagare l'indennità al Dsga e al suo sostituto ma le scuole erano costrette a segnalare il loro fabbisogno attraverso i monitoraggi. Adesso invece le scuole li ricevono da subito attraverso i parametri del Fis (art. 88 Ccnl). Questi compensi spettano sia al Dsga che al suo sostituto anche quando la sostituzione del titolare avviene durante le ferie.

Altri compensi a favore dell'assistente amministrativo che sostituisce il direttore.

Spettano all'assistente amministrativo che sostituisce il Dsga il compenso per l'incarico specifico come previsto dall'art. 47 del Ccnl nella misura stabilita dal contratto integrativo di scuola o in alternativa il beneficio economico di cui all'art.7 se titolare di tale posizione. Vedi [art. 9 comma 8 dell'intesa](#) nazionale sindacati scuola/Miur del 20 ottobre 2008.

Indennità di reggenza (art. 142 punto 7 del Ccnl).

Viene percepita dal Dsga che assume la reggenza dell'ufficio di segreteria di un'altra scuola. In questo caso i compensi sono previsti dall'articolo 146 lettera 7 del Ccnl che richiama l'art. 69 del Ccnl del 4.8.95 che tratta dell'indennità di funzioni superiori e di reggenza ma non sancisce un obbligo per i Dsga ad accettare il suddetto incarico.

Infatti, in base all'art. 19 del [decreto legislativo 65/2001](#), l'incarico di reggenza è obbligatorio solo per i dipendenti pubblici appartenenti all'area della Dirigenza, area di cui non fanno parte i Dsga.

L'assistente amministrativo della scuola data in reggenza percepisce il 50% dell'indennità di funzioni superiori (art. 146 del CCNL 2007).

In caso di assenza del DSGA reggente l'assistente amministrativo della scuola data in reggenza percepisce il 100% dell'indennità di funzioni superiori.
I finanziamenti devono essere richiesti al MIUR tramite monitoraggio nella voce spese di personale (aggregato AO3).

Infine, nel caso dell'assistente amministrativo interno che accetta l'incarico su posto vacante o libero tutto l'anno sia il compenso per l'indennità parte fissa che l'indennità di funzioni superiori vengono imputate alle spese delle supplenze personale Ata. Il relativo fabbisogno va segnalato al Miur tramite il monitoraggio. Tuttavia questa procedura è impropria dal momento che non si tratta di una sostituzione per brevi periodi ma di un incarico per coprire un posto libero in organico di diritto/fatto. Di conseguenza tale posta andrebbe messa a carico della ex DPT come avviene nel caso dell'assistente amministrativo esterno retribuito, con fondi a carico della ex DPT, sia per l'indennità di direzione parte fissa che le funzioni superiori.